



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 256/17/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE  
DI BETTOLA (PC) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 169/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 11 giugno 2017”*;

VISTA la nota del 12 giugno 2017 (prot. n. 37539) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia Romagna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Bettola a seguito della segnalazione presentata dal sig. Mauro Bruzzi per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’Amministrazione comunale in relazione alla *«1. diffusione, nei pubblici esercizi della città e sui social in internet di un volantino relativo ad un pubblico convegno sul tema “La salute al centro delle priorità dell’azione amministrativa. Prospettive di sviluppo delle attività prestazionali, nuova sede, nuovi progetti”, introdotto dal Sindaco Sandro Brusca ed organizzato presso la sala consiliare; 2. pubblicazione, in data 4 giugno 2017, sul quotidiano Libertà, di un articolo relativo all’evento citato»*. In particolare il Comitato ha rilevato che *“relativamente al punto 2, [...] le funzioni che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 attribuisce [...] sono limitate, con riferimento alla stampa quotidiana e periodica, ai messaggi politici elettorali (art. 7) e ai sondaggi (art. 8)”* e che *“relativamente al punto 1.*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*della segnalazione, la partecipazione del Sindaco all'evento di cui al volantino oggetto di segnalazione parrebbe in veste istituzionale e non in forma impersonale” disponendo “di trasmettere all’Autorità [...] il materiale relativo alla segnalazione [...] per gli adempimenti di competenza”;*

PRESA VISIONE del volantino relativo al convegno del 6 giugno 2017, organizzato presso la sala consiliare del Comune di Bettola, sul tema *“La salute al centro delle priorità dell’azione amministrativa. Prospettive di sviluppo delle attività prestazionali, nuova sede, nuovi progetti”*, recante l’indicazione della partecipazione del Sindaco Sandro Brusca, allegato alla documentazione istruttoria;

PRESO ATTO che il Comune di Bettola non ha trasmesso alcuna memoria a seguito della richiesta di controdeduzioni in merito ai fatti contestati formulata dal predetto Comitato;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RILEVATO che la diffusione del volantino relativo al convegno del 6 giugno 2017, oggetto di segnalazione, è riconducibile alla Lista civica “*Bettola continua e cresce*”;

RILEVATO, pertanto, che tale volantino non appare riconducibile ad alcuna pubblica amministrazione in quanto pur recando l’indicazione del nome del Sindaco Sandro Brusca, non riporta alcun logo del Comune di Bettola né altri elementi che consentono di attribuire l’iniziativa all’ente medesimo;

RITENUTO che la mera partecipazione del Sindaco ad una iniziativa quale quella oggetto di segnalazione non configuri *ex se* un’ipotesi di comunicazione istituzionale vietata;

RILEVATO, inoltre, che la concessione in uso delle sale consiliari per lo svolgimento di convegni e altre manifestazioni non configura di per sé un’iniziativa di comunicazione istituzionale dell’ente;

RITENUTO, pertanto, che l’iniziativa oggetto di segnalazione, relativa al convegno del 6 giugno 2017, non appare connessa a forme di comunicazione e informazione istituzionale adottate dall’amministrazione comunale di Bettola in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9;

RITENUTO, infine, che pubblicazione di un articolo relativo al convegno in questione sul quotidiano Libertà esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo, in quanto non riconducibile all’ente;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di non condividere le risultanze dell’istruttoria sommaria compiuta dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia Romagna con riferimento alla diffusione del volantino relativo al convegno del 6 giugno 2017;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è notificata al Comune di Bettola, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi